



## DELIBERA N. 81

22 febbraio 2023

Oggetto: Provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 nei confronti del Sig. Giuseppe Di Giorgio, Consigliere del Comune di Bari  
(Fascicolo UVMACT/4418/2022)

**Riferimenti normativi:** art. 1, comma 3, legge 190 del 2012; art. 14 d.lgs. 33/2013; art. 45 d.lgs. 33 del 2013; art. 47, commi 1 e 3 d.lgs. 33/2013; legge 689 del 1981

**Parole chiave:** mancata comunicazione dichiarazioni reddituali - titolare incarico politico – sanzione definitiva

**Massima:** n.d.

### Visti

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale l'Autorità «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal Piano nazionale anticorruzione e dai Piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»;

l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale l'Autorità controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza;

l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale «La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi

cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato»;

l'art. 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale «Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni»;

la legge 24 novembre 1981 n. 689;

la determinazione n. 241 del 08/03/2017 contenente "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016»" e, in particolare, il paragrafo 4 sugli obblighi di trasparenza dei soggetti cessati dall'incarico;

il Regolamento A.N.AC. in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Delibera n. 438/2021), pubblicato in GU Serie Generale n. 145 del 19 giugno 2021;

le note del 13/07/2022 con le quali il RPCT del Comune di Bari, nell'ambito dell'attività di controllo sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione prevista dalla normativa vigente, ha segnalato all'Autorità il mancato assolvimento agli obblighi di pubblicazione e/o consegna della documentazione di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) del D.lgs 33/2013 ad opera di alcuni titolari di incarico politico del Comune di Bari;

la nota del 14 luglio 2022 con la quale l'Autorità ha richiesto:

- al RPCT del Comune di Bari di fornire notizie sull'assolvimento dell'obbligo di consegna delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali da parte dei "titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo" con la richiesta di fornire la documentazione comprovante l'attività svolta per favorire l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione (es. copie delle richieste dati e eventuali note di sollecito) e, in caso di permanenza dell'inadempimento, di fornire i dati identificativi del/i soggetti inadempienti (periodo di mandato, carica assunta, codice fiscale, indirizzo di posta certificata PEC personale, ove in possesso) con evidenza dei documenti dei quali è stata omessa la consegna;

- all'OIV o organismo con funzioni analoghe l'invio dell'attestazione ai sensi dell'art. 14 lettera g) del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sullo stato di pubblicazione dei dati riferiti a fattispecie sanzionabili da riferirsi a tutti i titolari di incarico politico del Comune di Bari, con atto predisposto in data successiva alla richiesta, da riferirsi a tutti i titolari di incarico politico;

considerata

la nota dell'8 agosto 2022 tramite la quale il RPCT del Comune di Bari confermava le situazioni ancora potenzialmente critiche rispetto all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 47 del d.lgs. 33/2013 da parte dei soggetti titolari di incarichi politici del Comune di Bari;

e che con la predetta nota si trasmetteva il documento di verifica dell'OIV del Comune di Bari sulla pubblicazione dei dati ex art. 14 D.lgs. 33/2013 riferiti a fattispecie sanzionabili, di tutti i titolari di incarico politico dell'amministrazione compresi i Consiglieri Municipali, dove si accertava la mancata



comunicazione, per il Consigliere Giuseppe Di Giorgio della documentazione reddituale 2019 sui redditi 2018;

La nota del 10 ottobre 2022 dove l'Autorità ha richiesto i dati identificativi del soggetto inadempiente al fine di consentire la formalizzazione delle conseguenti determinazioni;

La comunicazione dell'11/10/2022 tramite la quale il RPCT del Comune di Bari ha fornito i dati richiesti;

rilevato

che con nota del 13 ottobre 2022 (notificata tramite PEC) l'Autorità, tenuto conto delle indicazioni fornite dal RPCT e Nucleo di Valutazione (OIV), ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, ha provveduto alla trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti del Sig. Di Giorgio, nella qualità di Consigliere Comunale inadempiente alla comunicazione delle dichiarazioni relative alla situazione reddituale 2019 (p.i. 2018) dandone notizia via PEC, in medesima data, anche al RPCT e Nucleo di Valutazione (OIV) del Comune, per i dati dai medesimi segnalati;

preso atto

che non è risultata comunicazione all'Autorità circa il pagamento della sanzione in misura ridotta da parte del Sig. Di Giorgio; Il termine per il pagamento della sanzione ridotta, entro 60 gg dalla notifica, è scaduto il 13.12.2022;

tenuto conto

di quanto rappresentato dal Sig. Di Giorgio nelle memorie difensive e nel corso dell'audizione;

considerato

che l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso"

che nel caso di specie il Consigliere non può ritenere sussistente l'esimente della buona fede ancorandola ad un mero errore di dimenticanza sulla presentazione della documentazione oggetto di comunicazione obbligatoria, in quanto attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, il responsabile avrebbe potuto/ dovuto accorgersi degli obblighi su di esso gravanti per legge e dell'omissione nel caricamento della documentazione contestata.

che, tuttavia, la verifica effettuata sul sito del Comune di Bari sezione "Amministrazione trasparente" alla quale è emerso che la documentazione oggetto di iniziale contestazione è stata pubblicata;

che il Consiglio, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra il limite minimo di 500 euro ed un limite massimo di 10.000 euro, ha avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ed in particolare della personalità dell'agente (presentazione di memorie e condotta che giustifica l'inadempimento) e dell'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione delle conseguenze della violazione (valutata quale circostanza attenuante) in quanto il Consigliere Di Giorgio si è effettivamente adoperato per l'eliminazione delle conseguenze della violazione, nel senso della totale consegna dei documenti oggetto di comunicazione di cui all'art. 47, co. 1, entro il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.

Tutto ciò premesso e considerato

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 22 febbraio 2023

## DELIBERA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 7, comma 2 del Regolamento A.N.AC. in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Delibera n. 438/2021), pubblicato in GU Serie Generale n. 145 del 19 giugno 2021, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria minima di € 500,00 euro nei confronti del Sig. Di Giorgio Giuseppe Consigliere del comune di Bari per le motivazioni sopra richiamate.

si comunica che il pagamento della sanzione dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento di irrogazione della sanzione, mediante versamento in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conto entrate – capo 8, capitolo n. 2301, da eseguire direttamente presso le Sezioni delle Tesorerie Provinciali dello Stato.

Copia della quietanza di pagamento della sanzione o del bonifico effettuato presso l'iban della Sezione di Tesoreria Provinciale competente per territorio dovrà essere trasmessa via e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [urf@anticorruzione.it](mailto:urf@anticorruzione.it) e inviata per P.E.C. all'indirizzo [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Nel caso di pagamento mediante bonifico all'iban della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, la copia del bonifico deve indicare il numero di ID di riferimento del bonifico stesso (C.R.O. o T.R.N.). La mancata indicazione dell'ID comporta l'impossibilità di registrazione dell'operazione.

In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo, ai sensi della normativa vigente.

La notifica del presente provvedimento è effettuata all'indirizzo PEC comunicato dal RPCT del comune di Bari.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data

Il Segretario verbalizzante Laura Mascali